

Protezione Cyber

Assicurazione dei rischi informatici

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Protezione Cyber" tutela dai danni riguardanti l'utilizzo di strumenti digitali e del web nella vita privata. La polizza è costituita da tre sezioni, sempre operanti in base alle rispettive condizioni contrattuali. Non sono previste garanzie acquistabili in modo facoltativo. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**



Che cosa è assicurato?

Sono previste tre sezioni, "Cyber risks", "Tutela legale web" e "Assistenza alla persona"; la sezione "**Cyber risks**" è a sua volta costituita dalle seguenti sei sub-sezioni:

- ✓ Home banking;
- ✓ Assistenza malware;
- ✓ Furto identità digitale;
- ✓ Acquisto online;
- ✓ Cyber bullismo;
- ✓ Responsabilità civile.

In particolare:

- Garanzia Home banking: questa garanzia prevede il rimborso dell'importo illegalmente sottratto tramite trasferimento elettronico di importi dal Conto corrente on-line, effettuato da terzi a tua insaputa a causa di un accesso non autorizzato al conto avvenuto tramite *malware* o a seguito di divulgazione involontaria di dati dovuto a *phishing*, *pharming* o *smishing*.
- Garanzia Acquisto online: la garanzia prevede il rimborso di importi che hai pagato tramite pagamento elettronico quando sei stato indotto in maniera fraudolenta da parte di terzi ad acquistare un bene o un servizio che non sia stato reso disponibile entro 14 gg dalla data concordata.
- Garanzia Assistenza malware: la garanzia mette a tua disposizione un service provider, senza spese, per:
 - o la risoluzione di malfunzionamenti software delle tue apparecchiature elettroniche, causati dall'introduzione di *malware* da parte di terzi;
 - o interrompere una estorsione cyber ripristinando la tua apparecchiatura elettronica;il service provider prende in carico l'apparecchiatura e procede al ripristino della stessa a condizioni di fabbrica.
- Garanzia Cyber bullismo: la garanzia mette a tua disposizione un service provider esterno, senza spese, per:
 - o eliminare da internet i contenuti utilizzati per bullizzare te o qualcuno della tua famiglia;
 - o accedere al supporto di un esperto in materia;
 - o usufruire di informatici forensi per determinare il tipo di molestia e produrre prove certificate.

Sono rimborsate le spese legali sostenute per inoltrare istanza di oscuramento per terminare la diffamazione, quelle per rivolgersi al Garante della Privacy qualora l'oscuramento non sia avvenuto entro 48 ore e le spese di supporto psicologico (max 10 ore) ritenute necessarie in seguito alla diffamazione o al cyber bullismo.

- Garanzia Furto della identità digitale: viene messo a tua disposizione un service provider, senza spese, per:
 - o usufruire di tecnici per investigare su account violati,
 - o eliminare da internet i dati sull'Identità violata.Sono rimborsate le spese sostenute conseguenti al furto d'identità in conseguenza dell'utilizzo fraudolento di documenti d'identità falsificati e le spese di supporto psicologico (max 10 ore) ritenute necessarie in seguito al Furto d'identità digitale.
- Garanzia Responsabilità da violazioni della sicurezza della Rete: opera in caso di richieste di risarcimento derivante da attacco informatico che abbia colpito il tuo sistema informatico e che ha causato alterazioni o indisponibilità dei sistemi informatici di terzi.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurate:

- ✗ Persone giuridiche;
- ✗ Persone al di fuori del nucleo familiare del Contraente.

Sezione Cyber risks

L'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni dovuti a Sinistri accaduti anteriormente alla Data di decorrenza;
- ✗ le Richieste di Risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione;
- ✗ i danni dovuti a dolo dell'Assicurato;
- ✗ trasferimenti di denaro conseguenti a sottrazione fisica o smarrimento di Carte di pagamento dell'Assicurato;
- ✗ le spese per revisioni o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema Informatico;
- ✗ i danni a sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne non protetti da firewall;
- ✗ i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo della licenza;
- ✗ i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- ✗ i danni dovuti a un Errore di programmazione;
- ✗ l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione Cyber;
- ✗ derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell'istituto di credito, delle credenziali di accesso al Conto corrente on-line;
- ✗ i danni conseguenti ad una divulgazione illecita di Dati dal Sistema informatico dell'istituto di credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line;
- ✗ i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- ✗ limitatamente alla garanzia Home banking, gli importi illegalmente sottratti all'Assicurato tramite azioni di Vishing e tramite clonazioni delle carte di pagamento e/o da frodi con le suddette carte che non abbiano comportato un accesso fraudolento al conto corrente on-line.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Cyber risks

- ! Sono presenti limiti d'indennizzo (per sinistro e anno assicurativo) in base al tipo di evento che ha causato il sinistro:
 - o Home banking: € 15.000;
 - o Acquisto online: € 3.000;
 - o Cyber bullismo (rimborso spese): € 5.000;
 - o Furto dell'identità digitale (rimborso spese): € 5.000
 - o Responsabilità civile derivante da violazioni della sicurezza della Rete: € 10.000 (massimale).
- ! È prevista l'applicazione di una franchigia, rispettivamente di € 250 e di € 75 in caso di sinistro che riguardi le garanzie Home banking e Acquisto on line.



Che cosa è assicurato?

Sezione Tutela legale web

La Compagnia, per il tramite di DAS, offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio quando tu, nella veste di utente internet, debba affrontare:

- furto d'identità e/o utilizzo *contra legem* da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari; la garanzia opera per
 - predisporre eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
 - ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subito da parte dell'autore della violazione dei tuoi diritti;
 - il ripristino della tua onorabilità a seguito di cause pendenti e/o protesti;
- procedimenti penali; la garanzia opera per la difesa in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. In caso di delitto colposo la Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute in caso di assoluzione o proscioglimento pronunciate con sentenza inappellabile, se vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza di notizia di reato;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi per acquisti effettuati online o con tecniche di vendita a distanza.

Sezione Assistenza alla persona

La Compagnia, per il tramite della Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance, garantisce prestazioni di assistenza durante un viaggio in caso di necessità a seguito di truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, quali anticipo spese di prima necessità, rientro anticipato al domicilio, pernottamento in hotel, messa a disposizione di interprete all'estero, invio di una guarda giurata al tuo domicilio.

Queste prestazioni sono operanti unicamente per eventi il cui accadimento sia dentro il periodo di copertura.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Tutela legale web

La garanzia è esclusa per:

- ✗ materia fiscale e amministrativa, ad eccezione di procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ✗ controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale da te svolta;
- ✗ controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a € 300;
- ✗ fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sezione Assistenza alla persona

- ✗ Le prestazioni non sono dovute per eventi dipendenti da:
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
 - dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- ✗ La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni stabilite dai fornitori e non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi di forza maggiore.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Tutela legale web

- ! Sono presenti limiti d'indennizzo per sinistro in base al tipo di controversia fermo il limite (massimale) di € 15.000 per sinistro.

Sezione Assistenza alla persona

- ! Sono presenti limiti di spesa per ciascuna prestazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione Cyber risks è operante alle seguenti condizioni:
 - "Home banking": la garanzia è operante in tutto il mondo purché legate ad un conto corrente aperto in Italia e alle carte di pagamento che insistono su conto corrente italiano; al contrario, qualora l'Assicurato abbia aperto un conto corrente all'estero, le frodi associate a quel conto corrente non sono incluse in copertura a prescindere dalla residenza dell'attaccante;
 - "Acquisto online": la garanzia è operante in tutto il mondo a condizione la carta di pagamento che l'Assicurato utilizza per fare l'acquisto online sia emessa da istituto bancario (o altro istituto finanziario) italiano, a prescindere dal luogo in cui il bene o il servizio oggetto dell'acquisto dovrebbe essere reso disponibile all'Assicurato e dalla residenza della persona che lo induce all'acquisto in maniera fraudolenta è all'estero;
 - "Assistenza Malware": la garanzia è operante in tutto il mondo, fermo restando che nel caso sia necessaria la consegna dell'hardware al Service Provider, questa potrà avvenire esclusivamente in Italia;
 - "Cyber bullismo" e "Furto della identità digitale": la garanzia è operante in tutto il mondo;
 - "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete": la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato presso un tribunale italiano;
- ✓ L'assicurazione Tutela legale web riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
 - di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
 - dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
 - di Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per la consulenza legale telefonica.
- ✓ L'assicurazione Assistenza alla persona vale in tutti i Paesi del mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande sul rischio da assicurare;

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene **alla data di decorrenza della copertura assicurativa** e successivamente **con periodicità annuale**. Il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno ivi indicato come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Limitatamente alla sezione "Tutela legale web" è prevista una carenza di 90 giorni in caso di vertenza contrattuale.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

È inoltre possibile recedere in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto al pagamento dello stesso mediante raccomandata A/R o PEC.

In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della comunicazione di recesso e la scadenza annuale del contratto.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Assicurazione dei rischi informatici della famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



Protezione Cyber

Data di ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia)

tel. +39 02 5351.1

sito internet: www.helvetiaitalia.it;

email: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimun Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto prevede la possibilità di assicurare l'Assicurato (che coincide con il Contraente) ed il suo nucleo familiare quale risultante al verificarsi del Sinistro.

Con riferimento alle garanzie prestate, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non è prevista alcuna opzione di riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non è prevista alcuna opzione con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

✘ Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

- Rispetto alle informazioni già presenti nel DIP, l'assicurazione "Cyber risks" non è operante anche per:
 - i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato;
 - i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare e atti di Terrorismo;
 - qualsiasi danno causato da o in conseguenza di atti di:
 - guerra, dichiarata o non dichiarata, di qualsiasi natura, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non limitativo – guerre civili, invasioni, azioni belliche in genere;
 - insurrezione, occupazione militare, rivoluzione, ribellione;
 - confische o requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità (ente governativo, ente civile o militare) di diritto o di fatto;
 - guerra informatica. Ai fini dell'operatività della presente esclusione la Compagnia prenderà in considerazione le prove oggettivamente disponibili tra cui l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato attaccato, oggetto della guerra informatica in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
 - i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
 - i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato che comportino l'impossibilità all'accensione dell'Hardware;
 - i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema Informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
 - multe o sanzioni di qualsiasi natura;
 - i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
 - i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato;
 - i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
 - i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
 - limitatamente alla garanzia "Acquisto online", sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da beni/servizi che non rispettino le caratteristiche promesse dal venditore (beni/servizi caratterizzati da difetti di conformità).
- La Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore al limite in aggregato per anno, pari ad euro 15.000, in caso di contemporanea operatività di più garanzie a fronte dello stesso evento.
- Rispetto alle informazioni già presenti nel DIP, l'assicurazione "Tutela legale web" non è operante anche per:
 - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - controversie e procedimenti derivanti da proprietà o guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
 - diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
 - controversie di lavoro;
 - controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili.

Non rientrano in copertura, inoltre:

- le spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- le spese rimborsate dalla controparte (se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso);
- le spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera,
 - le spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a euro 1.000,00;
 - gli anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente per importi superiori a euro 10.000,00.

N.B.: se scegli un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di euro 3.000,00 esclusa però ogni duplicazione di onorari.

- Per l'assicurazione "Assistenza alla persona" non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti nel DIP.

Si precisa che le prestazioni sono fornite con costi a carico della Compagnia entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, per ciascun anno, ed entro i seguenti limiti:

- a) Anticipo spese di prima necessità durante un viaggio → € 1.500,00 per sinistro;
- b) Rientro anticipato o proseguimento del viaggio → € 500,00 per sinistro;
- c) Pernottamento in hotel durante un viaggio → € 700,00 per sinistro, per massimo 2 notti;
- d) Messa a disposizione di interprete all'estero → € 300,00 per sinistro;
- e) Blocco delle carte di credito → nessun limite per sinistro;
- f) Invio di Guardia giurata convenzionata → 10 ore per sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

CYBER RISKS

In caso di sinistro che colpisca una o più delle sub-sezioni "Home Banking", "Acquisto Online" o "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete", l'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Compagnia, nei tempi e alle condizioni dettagliate nei punti successivi, tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano - **Servizio Sinistri**
oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde **800 909 650** oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

L'Assicurato in caso di Sinistro deve altresì:

- fornire prova dell'evento che ha causato il Sinistro stesso;
- astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della perdita o sostenere costi e spese, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del Sinistro;
- fornire la massima collaborazione nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;
- consentire alla Compagnia di negoziare accordi o procedimenti legali nei confronti di Terzi.

Norme valide per la sub-sezione Home banking

L'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve:

- a) denunciare il fatto entro 72 ore dalla scoperta alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri ed all'Istituto di Credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line.
- b) denunciare l'accaduto alla Compagnia non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla scoperta.
- c) fornire il certificato di stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di sinistro verificatosi ai danni di altri componenti del Nucleo Familiare dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di sinistro verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.

Norme valide per la sub-sezione Acquisto online

L'Assicurato deve:

- a) denunciare il fatto entro 48 ore dalla scoperta alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri e all'Istituto di Credito nel quale è aperto il conto corrente e/o all'emittente della Carta di pagamento.
- b) denunciare l'accaduto alla Compagnia non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta della frode.
- c) fornire il certificato di stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di sinistro verificatosi ai danni di altri componenti del Nucleo Familiare dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di sinistro verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.

Norme valide per la sub-sezione Responsabilità da violazioni della sicurezza della Rete

L'Assicurato deve dare comunicazione di:

- a) qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti ovvero qualsiasi intenzione, formalizzata da un Terzo durante il Periodo di Assicurazione, di ritenerlo responsabile di alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di Dati archiviati nel proprio Sistema Informatico ovvero di indisponibilità del proprio Sistema Informatico;
- b) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di Assicurazione che possa dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.

L'Assicurato deve inoltre fornire il certificato di stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di sinistro verificatosi ai danni di altri componenti del Nucleo Familiare dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di sinistro verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.

In caso di sinistro che colpisca una o più delle sub-sezioni "Cyber bullismo", "Furto dell'Identità digitale" o "Assistenza malware", nei tempi e alle condizioni dettagliate nei punti successivi, l'Assicurato deve contattare il Service Provider non appena possibile e comunque non oltre 7 giorni dalla scoperta, rispettivamente:

- dell'avvenuta Diffamazione e/o dal primo episodio di Cyber Bullismo,
- dell'avvenuto Furto della Identità Digitale,
- dell'avvenuto Attacco Informatico,

al Numero Verde **800 915 408** o al numero urbano **+39 06 42 115 805**.


Norme valide per la sub-sezione Cyber bullismo


In caso di Diffamazione e/o di Cyber Bullismo, l'Assicurato deve:


- denunciare alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
- denunciare l'accaduto alla Compagnia non appena possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta dell'avvenuta Diffamazione e/o dal primo episodio di Cyber Bullismo con le modalità descritte in precedenza;
- fornire certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante attestante la necessità di supporto psicologico, qualora si sia avvalso a tal scopo delle prestazioni di uno specialista.
- fornire certificato di stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di sinistro verificatosi ai danni di altri componenti del Nucleo Familiare dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di sinistro verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.


	<p>Norme valide per la sub-sezione Furto della identità digitale L'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denunciare il fatto entro 48 ore dalla scoperta alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri; - denunciare l'accaduto alla Compagnia non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuto Furto della Identità Digitale; - fornire certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante attestante la necessità di supporto psicologico, qualora si sia avvalso a tal scopo delle prestazioni di uno specialista. - fornire certificato di stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico <u>solo</u> in caso di sinistro verificatosi ai danni di altri componenti del Nucleo Familiare dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di sinistro verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo. <p>Norme valide per la sub-sezione Assistenza malware In caso di Estorsione Cyber, l'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale o all'Arma dei Carabinieri di essere vittima di Estorsione Cyber e non deve portare a conoscenza di alcuna persona l'esistenza della presente assicurazione. L'Assicurato deve altresì conservare e mettere a disposizione del Service Provider l'Hardware, il software e i Dati colpiti dell'Attacco informatico. Una volta rilevata la necessità di eseguire un ripristino dati del Sistema Informatico, l'Assicurato concorderà il ritiro del dispositivo al proprio domicilio con il Service Provider, il quale fornirà le relative istruzioni per il corretto imballaggio dello stesso affinché un corriere provveda al ritiro; per contattare il Service Provider l'Assicurato potrà chiamare il Numero Verde 800 915 408 dall'Italia o il numero urbano +39 06 42 115 805 dall'Estero.</p> <p>• <u>TUTELA LEGALE</u> Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il Numero Verde 800 21.23.23, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglierà la richiesta (Denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il Numero Verde sopra indicato, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.</p> <p>• <u>ASSISTENZA</u> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà contattare, al momento dell'insorgere della necessità e comunque non oltre 3 giorni, la Struttura organizzativa al seguente numero telefonico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero verde per chiamate dall'Italia: 800 915 408 • numero per chiamate dall'estero: +39 06 42 115 805 <p>Per tutte le prestazioni di assistenza il Contraente o l'Assicurato dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare cognome e nome; • comunicare luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato; • comunicare la prestazione richiesta. <p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione del servizio di Assistenza alla persona è stata affidata dalla Compagnia a <u>Inter Partner Assistance</u>, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma; la gestione del servizio di "Assistenza malware" nonché dell'assistenza in caso di Cyber bullismo e di Furto dell'identità digitale è stata affidata a <u>Lazarus Technology S.L.</u> con sede a Madrid (Spagna). Per ulteriori dettagli sui servizi offerti da quest'ultima si rimanda all'allegato Manuale Utente; la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a <u>Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.)</u>, con sede in Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze da te rese relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione.


Obblighi dell'Impresa	La Compagnia, ricevuta la necessaria documentazione e verificata l'operatività della garanzia, effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza entro il termine di 30 giorni da quando ha ricevuto la documentazione completa.
------------------------------	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo tali modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.</p> <p>In alternativa al pagamento del premio in forma annuale, il Contraente può scegliere la periodicità di pagamento mensile.</p> <p>La polizza non prevede sconti.</p> <p>Il premio si intende comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p>
Sospensione	Non è previsto il diritto alla sospensione del contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipula	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clienti persone fisiche titolari di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice (residenti nel territorio della Repubblica Italiana) che necessitano disporre di una soluzione assicurativa che, in caso di attacco informatico, sia in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tutelare il cliente dai rischi e dalle frodi legati all'utilizzo del web che possano pregiudicarne il patrimonio a causa di: <ul style="list-style-type: none"> • danni involontariamente cagionati a terzi; • perdite pecuniarie derivanti da <i>phishing</i>, furto dell'identità digitale, <i>cyber</i> bullismo; ✓ fornire una tutela legale e prestazioni di assistenza utili alla gestione delle possibili conseguenze derivanti dall'attacco informatico stesso. 	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 28,7%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano – Email reclami@helvetia.it . Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addìvenire ad una decisione.• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet di seguito indicato, e chiedendo l'attivazione della Procedura: http://www.ec.europa.eu/fin-net. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Protezione Cyber

Assicurazione dei rischi informatici

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. CGA_IINR001 - Edizione 10/2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Protezione Cyber** la polizza che offre una protezione completa e modulare per Lei e la Sua famiglia contro i danni derivanti dall'utilizzo di strumenti digitali e del web.

Le sezioni previste sono:

- + **Glossario**
- + **Norme comuni**
- + **Sezione Cyber risks**
- + **Sezione Tutela legale web**
- + **Sezione Assistenza alla persona**
- + **Cosa fare in caso di Sinistro**

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- **MAIUSCOLO**: titoli di sezioni e articoli;
- **grassetto colore grigio**: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS ED
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione informazioni importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO.....	4
NORME COMUNI.....	10
Art. 1.1. CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE	10
Art. 1.2. STRUTTURA DEL PRODOTTO	10
Art. 1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	10
Art. 1.4. DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	11
Art. 1.5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	11
Art. 1.6. BUONA FEDE	11
Art. 1.7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	11
Art. 1.8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 1.9. ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI	11
Art. 1.10. ONERI FISCALI	12
Art. 1.11. FORO COMPETENTE	12
Art. 1.12. MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)	12
Art. 1.13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	12
SEZIONE CYBER RISKS.....	13
COSA È ASSICURATO.....	13
Art. 2.1. CHI È ASSICURATO	13
Art. 2.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI.....	18
Art. 2.3. ESCLUSIONI	18
Art. 2.4. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO	19
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	20
Art. 2.5. COINVOLGIMENTO DI PIÙ GARANZIE	20
Art. 2.6. VALIDITÀ TEMPORALE	20
Art. 2.7. VALIDITÀ TERRITORIALE	20
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.....	20
SEZIONE TUTELA LEGALE WEB.....	21
COSA È ASSICURATO.....	21
Art. 3.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	21
Art. 3.2. PERSONE ASSICURATE	22
Art. 3.3. MASSIMALE	22



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI	22
Art. 3.4. ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI	22
Art. 3.5. SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE	22
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	23
Art. 3.6. ESTENSIONE TERRITORIALE	23
Art. 3.7. DECORRENZA DELLA GARANZIA	23
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE	24
SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA	25
COSA È ASSICURATO	25
Art. 4.1. PRESTAZIONI GARANTITE	25
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA	26
Art. 4.2. ESCLUSIONI	26
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	26
Art. 4.3. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA	26
Art. 4.4. VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE	26
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE	27
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	28
SEZIONE CYBER RISK	28
CHE OBBLIGHI HO	28
Art. 5.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	28
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	31
Art. 5.2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	31
Art. 5.3. PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO/INDENNIZZO	31
TUTELA LEGALE WEB	31
CHE OBBLIGHI HO	31
Art. 5.4. DENUNCIA DEL SINISTRO	31
Art. 5.5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	31
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	32
Art. 5.6. GESTIONE DEL SINISTRO	32
Art. 5.7. TERMINI DI LIQUIDAZIONE	32
Art. 5.8. ESONERO DI RESPONSABILITÀ	33
Art. 5.9. Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro	33
ASSISTENZA ALLA PERSONA	33
CHE OBBLIGHI HO	33
Art. 5.10. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DI ASSISTENZA	33
NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	34
Codice Civile	34
Codice Penale	35
NUMERI UTILI	36





GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati nel Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

A

Abitazione (valido per la sezione Assistenza): l'insieme dei locali costituenti l'intero fabbricato unifamiliare oppure un'unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l'*Assicurato* ha la propria *residenza*.

Alluvione e Inondazione: l'allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Arbitrato (valido per la sezione Tutela legale): è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le *Parti* possono adire per definire una controversia o evitarne l'*insorgenza*.

Assicurato: il soggetto, che coincide con il *Contraente*, il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: le garanzie assicurative oggetto del Contratto di assicurazione.

Assistenza (valido per la sezione Assistenza): l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* - che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro* - tramite la *Struttura organizzativa*.

Attacco Informatico: un *Atto doloso*, *Malware*, *Furto*, contro il *Sistema informatico* dell'*Assicurato*.

Attività Digitale: qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web *dall'Assicurato*, l'utilizzo di social media o via e-mail.

Atto Doloso: qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un *Danno* o di ottenere l'accesso illegittimo ai *Dati*, al *Sistema informatico* o alle *Reti* dell'*Assicurato*.

B

Banca: l'Istituto Bancario che distribuisce la *Polizza* e con cui il *Contraente* ha stipulato un contratto di conto corrente.



C

Carenza: è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa.

Carte di pagamento: strumento emesso da una banca o da un altro istituto finanziario che permette all'Assicurato di usufruire di diversi servizi finanziari. Le Carte prepagate, le carte di debito e le carte di credito sono considerate *Carte di pagamento*.

Circostanza: qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta di quest'ultimo, da cui possa trarne origine una *Richiesta di Risarcimento* in relazione ad un evento non noto all'Assicurato stesso alla data di stipulazione della *Polizza*, ovvero qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una *Richiesta di Risarcimento*.

Compagnia: HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta l'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'Assicurazione.

Conti Correnti On-line: conto corrente, intestato all'Assicurato, che permette di effettuare diverse operazioni bancarie attraverso canali alternativi. I canali alternativi inclusi nella definizione sono:

- Internet Banking, che si avvale di Internet;
- Mobile Banking che si avvale delle funzionalità del cellulare.

Contraente: il soggetto, soltanto persona fisica, titolare di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che stipula il Contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

Contravvenzione (valido per la sezione Tutela legale): è un *reato*, per il quale il soggetto risponde a prescindere che la condotta criminosa sia dolosa o colposa, punito con l'arresto e/o l'ammenda.

Contributo Unificato: somma che viene corrisposta all'Erario ogni volta in cui una parte inizia un processo civile, compresa l'azione civile promossa in sede penale e fatti salvi i casi in cui la legge espressamente lo esclude, un processo amministrativo o tributario.

Cyber Bullismo: tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della Rete.

D

Danno (valido per la sezione Cyber risks): alterazione, cancellazione o danneggiamento di *Dati* presenti nel *Sistema informatico* dell'Assicurato.

Danno Extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un *fatto illecito*: tipicamente è il danno subito alla persona o alle cose in conseguenza di un comportamento colposo o doloso (in tal caso, caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge) di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, etc. Tra il danneggiato ed il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Data di retroattività: il giorno, indicato sul *Modulo di Polizza*, a partire dal quale sono considerati in copertura gli eventi che possono dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*.

Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

Delitto (valido per la sezione Tutela legale): è un *reato* più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente; più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diffamazione: si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di un individuo unicamente effettuata tramite l'*Attività digitale*.



Diritto Civile: il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (persone giuridiche o persone fisiche); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto Civile, decida chi ha ragione e chi ha torto; nelle cause civili il giudice decide unicamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Disdetta: comunicazione che il *Contraente* deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'*Assicurazione*.

E

Errore di programmazione: un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del *Sistema informatico* e/o un'elaborazione errata dei *Dati*.

Estero: tutti i Paesi del Mondo esclusa l'*Italia*.

Estorsione Cyber: qualsiasi minaccia credibile da parte di un *Terzo* volta a cifrare, occultare o negare l'accesso a dati, oppure limitare o impedire l'accesso al sistema informatico dell'*Assicurato* al fine di richiedere denaro a quest'ultimo.

F

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è, quindi, civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Filiale: l'agenzia della Banca presso la quale è aperto il conto corrente del *Contraente*.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Furto: qualsiasi copia o appropriazione illecita di *Dati* dal *Sistema informatico* dell'*Assicurato*.

G

Guerra informatica: l'uso di un *sistema informatico* da parte o per conto di uno *Stato* per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro *Stato*.

H

Hardware: i componenti fisici di un qualunque *Sistema Informatico* o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i *Dati*; è incluso il *Supporto Dati*.

I

Identità Digitale: insieme di informazioni presenti on line e relative ad un soggetto. Un'identità digitale è articolata in due parti:

- chi uno è (ovvero l'identità);
- le credenziali che ognuno possiede (gli attributi di tale identità).

Illegale trasferimento elettronico di importi (valido per la sub-sezione Home banking): mediante accesso non autorizzato al/i *Conto/i corrente/i on-line* dell'*Assicurato*, trasferimento illecito di importi dal *Conto corrente on-line* dell'*Assicurato* su un conto corrente di un *Terzo* (es. bonifico online). Il trasferimento, all'insaputa dell'*Assicurato*, è effettuato da un *Terzo* che riesce ad accedere al/i *Conto/i corrente/i on-line* dell'*Assicurato* a seguito dell'attacco di un *Malware*, di azioni di *Phishing*, *Pharming* o *Smishing*.

Indennizzo (valido per la sezione Cyber Risks): la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro*.

Insorgenza del Sinistro (valido per la sezione Tutela legale): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve esser successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comporta-



mento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Internet Service: insieme dei servizi necessari all'uso di Internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'*Hardware* necessario all'accesso e uso di Internet;
- i fornitori di servizi DNS (Domain Name System);
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'*Assicurato*, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di Internet.

Intranet: una *Rete* di dati privata.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

M

Malware: qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*.

Massimale (valido per la sezione Assistenza): la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Modulo di Polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati necessari per la gestione dell'*assicurazione*.

N

Nucleo Familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'*Assicurato* e con lui stabilmente conviventi, come da Stato di famiglia dell'*Assicurato* o equivalente riscontro anagrafico. Sono equiparati ad esse i figli dell'*Assicurato* appartenenti a un altro Stato di famiglia purché di minore età e privi di reddito proprio (fiscalmente a carico dell'*Assicurato*).

P

Pagamento elettronico (valido per la sub-sezione Acquisto online): è un sistema che prevede l'utilizzo di specifici strumenti e procedure che permettono il trasferimento virtuale del denaro senza che vi sia il passaggio fisico di contante.

Pagamenti illeciti effettuati tramite carte di pagamento (valido per la sub-sezione Home banking): utilizzo indebito delle *carte di pagamento* dell'*Assicurato* mediante accesso non autorizzato al/i *Conto/i corrente/i on-line* dell'*Assicurato*. L'uso delle predette carte, all'insaputa dell'*Assicurato*, è effettuato da un *Terzo* che riesce a carpire i dati delle carte accedendo al/i *Conto/i corrente/i on-line* dell'*Assicurato* a seguito dell'attacco di un *Malware*, di azioni di *Phishing*, *Pharming* o *Smishing*.

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Periodo di assicurazione: il periodo di efficacia dell'*assicurazione* indicato in *Polizza* e, ogni volta che la *Polizza* stessa venga tacitamente rinnovata, il periodo successivo di dodici mesi.

Pharming: tecnica fraudolenta che consiste nel realizzare pagine web identiche ai siti già esistenti (banche, assicurazioni, ecc.) grazie alla quale l'utente viene reindirizzato dal sito web a una versione fasulla dello stesso e indotto a rivelare inconsapevolmente i propri dati personali (password, numero di carta di credito, ecc.).

Phishing: truffa effettuata su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire *Dati* (a titolo di esempio informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso), fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.



Portafoglio Elettronico: programma o servizio web che permette agli utenti di memorizzare e controllare in maniera centralizzata le proprie informazioni personali inerenti agli acquisti online, come login, password, indirizzi di spedizione e dettagli dei propri strumenti di pagamento come carte di credito o altri servizi di pagamento collegati a strumenti o conti bancari o di moneta elettronica. A titolo di esempio Paypal e Google Wallet rientrano in questa categoria.

Polizza: l'insieme dei documenti comprovanti l'*assicurazione*, costituito dal *Modulo di polizza* e dalle *Condizioni di assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Procedimento penale (valido per la sezione Tutela legale): è una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

Q

Quietanza: la ricevuta rilasciata dall'assicuratore al *Contraente* che attesta l'atto del pagamento del *premio* o di una rata di esso.

R

Reato (valido per la sezione Tutela legale): violazione della legge penale. I reati si distinguono in *contravvenzioni* e *delitti* in base al tipo di pena prevista dalla legge.

Residenza: il luogo dove l'*Assicurato* ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Rete: un gruppo di *Sistemi informatici* collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, *Intranet* e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di *Dati*.

Richiesta di Risarcimento: qualsiasi richiesta da parte di un *Terzo* nei confronti dell'*Assicurato*, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a *Terzi* dall'*Assicurato*.

Riscatto: qualunque importo in moneta, Bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un *Terzo* in connessione con una *Estorsione Cyber*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Service Provider: il soggetto, rappresentato da Lazarus Technology SL - Calle Teide 5, Piso 3° Edificio Milenio 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid (Spagna), che fornisce all'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso, con costi a carico della *Compagnia*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Sistema informatico: personal computer, laptop, tablet o smartphone, utilizzato per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i *Dati*.

Smishing: è una forma di *phishing* che utilizza i telefoni cellulari come piattaforma di attacco. Il malintenzionato compie l'attacco, con l'intento di raccogliere informazioni personali, attraverso messaggi di testo che si presume arrivino da fonte fidata. Il nome deriva dall'unione delle parole SMS (Short Message Service) e *phishing*.

Spese legali: eventuali costi, spese, compensi, per Esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'*Assicurato* nelle opportune sedi.

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle *Parti* (consulente di Parte).

Spese processuali: sono le spese legate alla giustizia e all'attività degli organi giurisdizionali, versate allo Stato. Vi rientra il *contributo unificato* dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa.

Stato: lo Stato sovrano.



Struttura Organizzativa: il complesso di personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della *Compagnia*, le prestazioni di *assistenza* previste in *assicurazione*.

T

Terrorismo: l'atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'*Assicurato*.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

V

Vertenza contrattuale (valido per la sezione Tutela legale): controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Viaggio (valido per la sezione Assistenza): vacanza o soggiorno effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari in una località situata ad almeno 50 km dalla *residenza* dell'*Assicurato*.





NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza Protezione Cyber

Art. 1.1. CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE

La presente *polizza* può essere acquistata esclusivamente dai titolari di conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è in vigore il contratto di conto corrente sul quale è addebitato il *premio dell'assicurazione*, la *polizza* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di *disdetta* e senza l'applicazione del termine di tolleranza [► art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Art. 1.2. STRUTTURA DEL PRODOTTO

"Protezione Cyber" è costituito da tre sezioni, sempre operanti in base alle condizioni della presente assicurazione, "Cyber risks", "Tutela legale web" e "Assistenza alla persona".

La sezione "Cyber risks" è a sua volta costituita dalle seguenti cinque sub-sezioni, tutte operanti come da relative condizioni:

- Home banking;
- Acquisto online;
- Assistenza Malware;
- Cyber bullismo;
- Furto della identità digitale;
- Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete.



Posso sottoscrivere solo le prestazioni offerte dalla sezione "Cyber risks"?

No, il prodotto prevede che - a fronte del premio annuo pagato - tutte e tre le sezioni siano rese operanti in base alle condizioni di assicurazione riportate e con i limiti e le esclusioni in esse presenti.

Art. 1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *Modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Il pagamento del *premio* avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una *filiale* della *Banca* distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del *Contraente* di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.

Il *premio* sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel *Modulo di polizza*. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare *quietanza*.

Nel caso in cui il pagamento del *premio* o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'*assicurazione* viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti e non versati [► art.1901, 2° comma, del Codice civile].





Il Contratto di assicurazione si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il *premio* o la rata sono scaduti, fermo il diritto al *premio di assicurazione* in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.4. DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE



L'Assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo.

In mancanza di *Disdetta* comunicata dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, mediante PEC o lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza?

No, l'assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto, alla scadenza pattuita, si rinnoverà in automatico senza necessità di alcuna comunicazione scritta. Pertanto, in mancanza di disdetta, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale.

È possibile disdire il contratto di assicurazione in qualunque momento?

No, la richiesta di disdetta deve essere inviata tramite lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata nel modulo di polizza.

Art. 1.5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*. Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile].

Art. 1.6. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il rischio, così come inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del *Contraente*?

Le informazioni che il *Contraente* comunica alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio. **Qualora le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare, o indennizzare solo in parte, l'eventuale sinistro.**

Art. 1.7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono esser provate per iscritto.

Art. 1.8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO



Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini delle *Condizioni di Assicurazione*, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o la *Compagnia* possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 (trenta) giorni. La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al *Periodo di assicurazione* non goduto.

Art. 1.9. ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è esonerato dal comunicare alla *Compagnia* l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di *sinistro* si applica quanto previsto dall'art.1910, commi 3 e 4, del Codice civile.



Art. 1.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.11. FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'*Assicurato* risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.12. MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa a:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.





SEZIONE CYBER RISKS

COSA È ASSICURATO

Art. 2.1. CHI È ASSICURATO

L'Assicurato ed il suo *nucleo familiare* quale risultante al verificarsi del *Sinistro*.

Art. 2.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a indennizzare l'Assicurato o a tenerlo indenne in base quanto previsto dalle condizioni relative alle garanzie che seguono, **ferma l'applicazione dei limiti di indennizzo o di risarcimento e delle esclusioni di Polizza.**

Art. 2.2.1 – Sub-sezione Home banking

La *Compagnia* risarcisce – **fino alla concorrenza di euro 15.000 (quindicimila) per Sinistro ed anno assicurativo** – l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato come conseguenza di *illegale trasferimento elettronico di importi dal Conto corrente on-line*, effettuato da un *Terzo* all'insaputa dell'Assicurato, a seguito:

- a) di diretto e non autorizzato accesso ai *Conti correnti on-line* dell'Assicurato, avvenuto tramite un *Malware* che abbia colpito il *Sistema informatico* dell'Assicurato, o
- b) della divulgazione involontaria e/o colposa di *Dati* ad un *Terzo* in seguito ad una azione di *Phishing*, di *Pharming* o di *Smishing* nei confronti dell'Assicurato.

La garanzia è operante anche nel caso in cui l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato sia conseguenza di *pagamenti illeciti effettuati tramite le carte di pagamento* dell'Assicurato purché i dati delle predette carte siano stati carpiri mediante accesso non autorizzato all'i *Conto/i corrente/i on-line* dell'Assicurato a seguito dell'attacco di un *Malware*, di azioni di *Phishing*, *Pharming* o *Smishing* (punti a e b del presente articolo).



L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 (duecentocinquanta) per ciascun sinistro.



Quando un sinistro rientra in copertura?

Un sinistro rientra in copertura solo se viene soddisfatta la seguente condizione:

- l'accesso al conto corrente online deve essere originato da un attacco di malware o da azioni di phishing, pharming o smishing **e non con altre modalità d'azione;**

In particolare, il sinistro rientra in copertura se l'accesso al conto corrente online, avviene in uno dei seguenti modi:

- tramite l'attacco di malware al Sistema informatico dell'Assicurato, si verifica un accesso diretto e non autorizzato ai Conti correnti on-line dell'Assicurato;
- tramite le azioni di phishing, pharming o smishing si verifica una divulgazione involontaria di dati a un Terzo che li utilizza per un accesso non autorizzato al conto corrente dell'Assicurato ed effettua operazioni illecite.





L'Assicurato riceve un sms che lo avvisa di un tentativo di truffa in corso ai danni del suo conto corrente online. La garanzia Home Banking è operante?

L'Assicurato riceve un sms da un hacker (un malintenzionato esperto di truffe informatiche) che si presenta come la sua Banca. Il contenuto del sms è, a titolo esemplificativo, il seguente:

-Gentile Cliente, un dispositivo non autorizzato risulta connesso al suo conto e disconosca tale accesso non autorizzato, cliccando al seguente link;

Dopo aver ricevuto il messaggio, la truffa informatica, generata in questo caso da un'azione di smishing, si svolge nelle seguenti fasi:

FASE I – inserimento credenziali di accesso alla propria Home Banking a seguito di smishing:

1. L'Assicurato clicca sul link che lo rimanda su una pagina web che sembra appartenere alla Banca (il sito è fittizio, ma riproduce fedelmente il sito della Banca e per questo motivo, l'Assicurato è ingannato);

2. L'Assicurato inserisce le credenziali di accesso alla sua Home Banking;

FASE II – contatto telefonico con l'hacker che si finge un operatore della Banca:

3. dopo aver effettuato l'accesso, l'Assicurato riceve la telefonata da un operatore fraudolento che finge di essere un operatore della Banca chiamando da un numero telefonico identico a quello del reale Servizio di Assistenza Clienti della propria Banca;

4. su richiesta del finto operatore, l'Assicurato conferma i propri dati al fine di bloccare i tentativi di truffa in corso;

5. il finto operatore (da qui Operatore 1) trasmette i dati dell'Assicurato ad un altro operatore (da qui Operatore 2) che fraudolentemente chiama il vero Servizio Assistenza Clienti della Banca dell'Assicurato;

FASE III – configurazione dell'Home Banking su un nuovo dispositivo:

6. l'Operatore 2, fingendo di essere l'Assicurato, chiede al Servizio Assistenza Clienti della Banca di configurare il servizio di Home Banking su un nuovo dispositivo;

7. la Banca invia un codice PIN per questa richiesta di configurazione al numero di cellulare dell'Assicurato. L'Operatore 1 che è ancora al telefono con l'Assicurato spiega a quest'ultimo che il codice PIN è stato inviato per motivi di sicurezza e lo convince a fornirgli il codice. Il codice viene trasmesso all'Operatore 2 che riesce in questo modo a configurare l'Home Banking sul proprio device;

FASE IV – accesso non autorizzato all'Home Banking e conseguente illegale trasferimento elettronico di importi:

8. dopo aver effettuato la configurazione, l'Operatore 2 riesce ad accedere al conto corrente on-line dell'Assicurato tramite le credenziali precedentemente carpite;

9. l'Operatore 2 può finalmente procedere alle operazioni di Home Banking (come, ad esempio, bonifici) e al momento dei trasferimenti di fondi, l'Operatore 1, che nel frattempo è ancora al telefono con l'Assicurato, avvisa quest'ultimo di dare conferma dell'operazione (ai fini della conferma dell'operazione, l'Assicurato riceverà pur sempre dei codici dalla propria Banca sul suo cellulare). L'Assicurato non sa che si tratta di un'operazione di bonifico illecito e quindi dà il suo assenso fornendo i codici per confermare l'operazione di eventuale bonifico illecito, permettendo, in questo modo e inconsapevolmente, un illegale trasferimento di fondi dal proprio conto corrente on-line.

Nel nostro esempio, **il sinistro rientra nella copertura Home banking** per i seguenti motivi:

- ✓ **la truffa è stata originata da un'azione di smishing** che insieme al phishing, phishing e all'attacco di Malware circoscrivono **in maniera univoca** l'operatività della garanzia Home banking;
- ✓ a seguito della suddetta azione di smishing, si è verificata, ai danni dell'Assicurato, una **divulgazione involontaria di dati ad un Terzo** con conseguente **accesso non autorizzato al conto corrente on-line dell'Assicurato**.



**L'Assicurato ha appena acquistato un bene online e sta attendendo la consegna e riceve un sms da un finto spedizioniere. Secondo quali modalità si svolge la truffa?**

L'Assicurato effettua un acquisto online e, mentre è in attesa di ricevere il bene acquistato, può incorrere in una truffa che si svolge con le seguenti modalità:

1. A distanza di qualche giorno dall'acquisto, riceve un sms che gli comunica un ritardo nella consegna e al fine di riprogrammarla, è necessario cliccare sul link contenuto nel messaggio;
2. L'Assicurato, tratto in inganno dal fatto che ha effettivamente acquistato online (perché solitamente questi sms arrivano quando un acquisto è stato realmente effettuato), segue le istruzioni del link che lo invitano a pagare un certo importo per riprogrammare la consegna (solitamente si tratta di importi irrisori) e a inserire una serie di dati;
3. L'Assicurato dopo aver seguito le istruzioni del link, tramite l'azione di smishing, fornisce l'accesso ai truffatori alla propria Home Banking che potranno a quel punto sottrarre illecitamente il denaro.

Questa tipologia di truffa fa leva sulla tempestività tra i tempi dell'acquisto e consegna del bene inducendo l'Assicurato a pensare che il messaggio provenga effettivamente dallo spedizioniere.

**Cosa si intende per Vishing?**

È una forma di phishing che avviene verbalmente per telefono. Il malintenzionato compie l'attacco, con l'intento di raccogliere informazioni personali, attraverso una metodologia di tipo esclusivamente verbale. Il nome deriva dall'unione delle parole voice e phishing.

Il malintenzionato contatta telefonicamente l'Assicurato fingendosi un operatore della Banca presso cui l'Assicurato è correntista. Con la scusa che è in corso un tentativo di bonifico illecito dal conto corrente on line dell'Assicurato, il malintenzionato riesce ad estorcere lo username e la password che l'Assicurato stesso utilizza per accedere alla sua Home banking. Una volta effettuato l'accesso in maniera fraudolenta, il malintenzionato procede ad un illegale trasferimento elettronico di importi. Il sinistro rientra in copertura?

Il sinistro **non rientra in copertura** in quanto il Vishing non è comparabile ad una divulgazione di dati di tipo digitale/informatico essendo esso un tipo di divulgazione esclusivamente verbale. Oltre all'attacco di un Malware, l'operatività della garanzia Home banking è circoscritta alle azioni di Phishing, Pharming o Smishing che hanno una natura tipicamente digitale/informatica.

**Qual è un esempio di clonazione della carta che non rientra nella copertura Home Banking?**

L'Assicurato si reca presso uno sportello bancomat e inserisce la sua carta di debito per prelevare dei contanti. Il truffatore tramite un lettore di banda magnetica, denominato Skimmer, carpisce i dati della carta così da poterla clonare.

Generalmente questa tipologia di clonazione avviene manomettendo gli sportelli bancomat (i cosiddetti ATM - Automated Teller Machine). La manomissione può avvenire a carico della tastiera oppure del foro dove s'inserisce la carta; quindi, una volta che la persona inserisce la carta, lo Skimmer carpisce i dati che ogni carta possiede nella banda magnetica in modo tale che i truffatori possono clonare la carta avendo tutti i dati a loro disposizione. Al completamento di questo meccanismo, i truffatori possono posizionare anche delle mini-telecamere per impossessarsi dei codici di accesso e replicare i dati su una carta ex-novo. La clonazione perpetrata tramite Skimmer ha bisogno di un supporto fisico, quindi, può avvenire in tutti i terminali che accettano carte di credito o debito.

Il sinistro **non rientra in copertura** in quanto, nel nostro esempio, **non si è verificato alcun accesso fraudolento al conto corrente on-line dell'Assicurato**; tale accesso e le modalità che lo causano (cioè perpetrato necessariamente da attacco di Malware o da azioni di Pharming/Phishing/Smishing) costituiscono le condizioni indispensabili al fine di rendere operante la garanzia Home banking.

**Qual è un esempio di frode con carta di pagamento che non rientra nella copertura Home Banking?**

L'Assicurato riceve un messaggio da un malintenzionato dove gli viene comunicato che sono state effettuate delle operazioni con la sua carta di credito o debito ed è quindi necessario un intervento immediato per bloccare la truffa.

L'Assicurato viene contattato telefonicamente a stretto giro dal malfattore e viene tratto in inganno anche dal fatto che quest'ultimo comunica all'Assicurato il numero della sua carta di credito (il malintenzionato ha hackerato il database dell'Istituto emittente della carta). Il truffatore, determinato ad effettuare pagamenti illeciti tramite la carta dell'Assicurato, convince l'Assicurato a fornirgli il codice OTP (One Time Password) pervenuto tramite sms sul cellulare di quest'ultimo. Una volta comunicato il suddetto codice, il malintenzionato procede ad un pagamento illecito, sottraendo dalla carta un significativo importo.

Tale scenario **non rientra in copertura** per le seguenti ragioni:

- **non si è verificato alcun accesso non autorizzato al conto corrente on line** (la truffa è avvenuta esclusivamente tramite messaggio senza la presenza di alcun link su cui cliccare e tramite telefono);
- il punto 24 dell'art. 2.3 "Esclusioni" esclude i danni conseguenti ad una divulgazione illecita di Dati dal Sistema informatico dell'Istituto di credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line (nel nostro esempio, il malintenzionato è riuscito ad accedere al database dell'Istituto di credito, raccogliendo i dati della carta dell'Assicurato).



Art. 2.2.2 - Subsezione Acquisto online

La *Compagnia* risarcisce – **fino alla concorrenza di euro 3.000 (tremila) per Sinistro ed anno assicurativo** – l'importo che l'Assicurato ha pagato per il tramite di un *Pagamento elettronico*, qualora l'Assicurato sia stato indotto in maniera fraudolenta da parte di un *Terzo* ad acquistare un bene o un servizio che non sia stato reso disponibile entro 14 (quattordici) giorni dalla data concordata e/o anticipata dal *Terzo*, in conseguenza di:

- avvenuto *Pagamento elettronico* da parte dell'Assicurato tramite *Carta di pagamento*,
- avvenuto *Pagamento elettronico* da parte dell'Assicurato tramite *Portafoglio Elettronico*,
- avvenuto *Pagamento elettronico* da parte dell'Assicurato tramite bonifico bancario,
- avvenuto tramite il download di un software che comporta i punti precedenti a), b), c),

a condizione che l'Assicurato sia in possesso di documento scritto di rifiuto di rimborso dell'importo illegalmente sottratto, da parte dell'Istituto di Credito e/o dell'emittente della *Carta di pagamento* e/o dell'emittente del *Portafoglio Elettronico*.



L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 75 (settantacinque) per ciascun sinistro.

**Quando è operante la garanzia Acquisto online?**

L'Assicurato desidera acquistare un biglietto per un concerto e a sua insaputa, cliccando su un banner pubblicitario, atterra su un "sito civetta", cioè su una pagina web contraffatta che riproduce esattamente il sito web rivenditore ufficiale dei biglietti. L'Assicurato effettua l'acquisto online tramite la sua carta di pagamento e dopo 14 giorni dalla data dell'acquisto, non riceve il biglietto (un biglietto che non riceverà mai in quanto inesistente dal momento che è stato acquistato su un sito contraffatto). L'Assicurato chiede all'Istituto emittente della sua carta di pagamento il rimborso del denaro illegalmente sottratto, ma l'Istituto gli comunica per iscritto il diniego.

Il sinistro rientra nella copertura della garanzia Acquisto online per i seguenti motivi:

- l'Assicurato è stato indotto in maniera fraudolenta da parte di un *Terzo* ad acquistare un bene/servizio (nel nostro esempio, l'Assicurato è stato ingannato sia dal banner pubblicitario inneggiante al sito contraffatto sia una volta atterrato sul sito, dal sito stesso);
- il biglietto non è reso disponibile entro 14 giorni dalla data concordata (nel nostro esempio dalla data di acquisto);
- l'Assicurato è in possesso di documento scritto di rifiuto di rimborso dell'importo illegalmente sottratto da parte dell'Istituto emittente della sua carta di pagamento.

**Se l'Assicurato riceve un bene non conforme rispetto a quello acquistato online, la garanzia "Acquisto online" è operante?**

Nel caso in cui il prodotto acquistato online non rispetta le caratteristiche promesse dal venditore (bene/servizio caratterizzato da difetto di conformità), la garanzia "Acquisto online" non è operante.

Art. 2.2.3 – Sub-sezione Assistenza Malware

La *Compagnia* mette a disposizione dell'Assicurato un *Service Provider* per:


- la risoluzione di malfunzionamenti software del *Sistema Informatico* dell'Assicurato, causati dall'introduzione di *Malware* da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nelle suddette apparecchiature elettroniche;
- interrompere una *Estorsione Cyber* ripristinando il *Sistema Informatico* dell'Assicurato riportandolo alle condizioni di fabbrica, inclusa l'installazione del sistema operativo di cui l'Assicurato possiede licenza.

Il *Service Provider*, previo contatto telefonico da parte dell'Assicurato, finalizzato alla comprensione del problema informatico, prenderà in carico il *Sistema Informatico* e procederà al ripristino dello stesso riportandolo alle condizioni di fabbrica inclusa l'installazione del sistema operativo di cui l'Assicurato possiede licenza.

Art. 2.2.4 – Sub-sezione Cyber bullismo

La *Compagnia* mette a disposizione dell'Assicurato, che sia stato oggetto di *Diffamazione* o *Cyber bullismo*, un *Service Provider* per:

- eliminare da Internet i contenuti utilizzati per portare a compimento il *Cyber bullismo*;
- accedere al supporto di un esperto in materia di *Cyber bullismo*;
- ottenere un rapporto di sorveglianza digitale dettagliato, in cui le informazioni del minorenne verranno tracciate su Internet;
- ottenere raccomandazioni necessarie per correggere o cancellare qualsiasi aspetto indesiderato;
- usufruire di tecnici di informatica forense per determinare, attraverso l'analisi del dispositivo del minore, il tipo di molestia, la sua analisi e le prove certificate, se riscontrate.



La *Compagnia* inoltre rimborsa **fino a concorrenza di euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro e per anno assicurativo:**

- le spese legali sostenute dall'Assicurato per inoltrare istanza di oscuramento ai sensi di legge (legge 29 maggio 2017 n. 71 - disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per terminare l'azione di *Diffamazione e/o Cyber Bullismo* nei confronti dell'Assicurato;
- le spese legali sostenute dall'Assicurato per rivolgersi al Garante della Privacy qualora il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, di cui al punto a), non abbia ottemperato all'oscuramento entro 48 (quarantotto) ore;
- le spese necessarie **per le prime 10 (dieci) ore** di supporto psicologico la cui necessità – **certificata dal proprio medico curante** – si potrebbe presentare in seguito alla *Diffamazione e/o al Cyber bullismo* subito dall'Assicurato.

Art. 2.2.5 – Sub-sezione Furto della identità digitale

La *Compagnia* mette a disposizione dell'Assicurato un *Service Provider* per:

- usufruire di tecnici di informatica forense per investigare sugli account violati,
- eliminare da Internet le informazioni sulla *Identità digitale* violata.

La *Compagnia* inoltre rimborsa, **fino a concorrenza di euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro e anno assicurativo:**

- le spese sostenute dall'Assicurato a seguito del *Furto della Identità digitale* dell'Assicurato stesso in conseguenza dell'utilizzo fraudolento di documenti d'identità falsificati e contenenti i dati personali dell'Assicurato per accedere illecitamente a linee di credito (compreso il costo per la richiesta di nuovi documenti).



La Compagnia a nessuna condizione pagherà o rimborserà l'ammontare delle suddette linee di credito;

- le spese necessarie **per le prime 10 (dieci) ore** di supporto psicologico la cui necessità – **certificata dal proprio medico curante** – si potrebbe presentare in seguito al *Furto della Identità digitale*.



Qual è un esempio per cui è operante la garanzia Furto dell'identità digitale?

Un malintenzionato riesce ad accedere all'account di posta elettronica dell'Assicurato, rubando il nome, cognome, data e luogo di nascita dell'Assicurato. A seguito della violazione dell'account e attraverso questi dati, il malintenzionato falsifica la carta di identità intestata all'Assicurato. Tramite l'utilizzo di questo documento falsificato, il truffatore richiede un finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici a nome dell'Assicurato. Il sinistro rientra in copertura per la tipologia di spese descritte ai punti 1 e 2 del presente articolo e fino a concorrenza del massimale previsto.

Art. 2.2.6 – Sub-sezione Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete

La *Compagnia* – **fino a concorrenza di euro 10.000 (diecimila) per Sinistro e anno assicurativo** – tiene indenne quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e *Spese legali*), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *Richiesta di Risarcimento* da parte di *Terzi* derivante da un *Attacco Informatico* che abbia colpito il *Sistema Informatico* dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:

- alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di *Dati* archiviati nel *Sistema Informatico* di *Terzi*;
- indisponibilità del *Sistema Informatico* di *Terzi*.



L'Assicurato non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di Risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Compagnia.




COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI

Art. 2.3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre:

- 1) i danni dovuti a *Sinistri* accaduti anteriormente alla *Data di retroattività*;
- 2) le *Richieste di Risarcimento* conseguenti a fatti noti all'*Assicurato* prima della data di decorrenza della *assicurazione*, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- 3) i danni dovuti a dolo dell'*Assicurato*;
- 4) ogni trasferimento di denaro conseguente a sottrazione fisica o smarrimento di *Carte di pagamento* dell'*Assicurato*;
- 5) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*;
- 6) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, *Internet Service*, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'*Assicurato*;
- 7) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare e atti di *Terrorismo*;
- 8) qualsiasi danno causato da o in conseguenza di atti di:
 - a) guerra, dichiarata o non dichiarata, di qualsiasi natura, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non limitativo – guerre civili, invasioni, azioni belliche in genere;
 - b) insurrezione, occupazione militare, rivoluzione, ribellione;
 - c) confische o requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità (ente governativo, ente civile o militare) di diritto o di fatto;
 - d) *Guerra informatica*. Ai fini dell'operatività della presente esclusione la Compagnia prenderà in considerazione le prove oggettivamente disponibili tra cui l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello *Stato* attaccato, oggetto della *Guerra informatica* in cui si trova fisicamente il *sistema informatico* dell'*Assicurato*, a un altro *Stato* o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- 9) i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 10) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- 11) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'*Assicurato*, compreso il *Sistema Informatico*, da qualunque causa determinato che comportino l'impossibilità all'accensione dell'*Hardware*;
- 12) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del *Sistema Informatico* dell'*Assicurato* a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- 13) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- 14) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- 15) i danni dovuti a un *Errore di programmazione*;
- 16) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- 17) l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'*Assicurato* per terminare una *Estorsione Cyber*;
- 18) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- 19) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'*Assicurato*;
- 20) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- 21) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
- 22) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di *Terzi*, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'*Assicurato*;
- 23) derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell'Istituto di Credito, delle credenziali di accesso al *Conto corrente on-line*;



- 24) conseguenti ad una divulgazione illecita di *Dati* dal *Sistema informatico* dell'Istituto di Credito nel quale è aperto il *Conto corrente on-line*;
- 25) limitatamente alla Sub-sezione "Home Banking", sono esclusi:
- gli importi illegalmente sottratti all'Assicurato tramite azioni di *Vishing*;
 - gli importi illegalmente sottratti all'Assicurato derivanti da clonazioni delle *carte di pagamento* e/o da frodi con le suddette carte che non abbiano comportato un accesso fraudolento al *conto corrente on-line* a seguito di attacco di un malware o azioni di *Phishing*, *Pharming* o *Smishing* di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2.1 "Sub-sezione Home banking";
- 26) limitatamente alla Sub-sezione "Acquisto online", sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da beni/servizi che non rispettino le caratteristiche promesse dal venditore (beni/servizi caratterizzati da difetti di conformità).



Quando è operante l'esclusione derivante da Guerra informatica?

Perché un attacco informatico sia considerato parte di una "Guerra informatica", è necessario attribuire in modo certo gli attacchi informatici a soggetti che agiscono sotto la direzione di uno Stato.

Se l'attacco informatico avviene invece ad opera di cyber criminali o cyber terroristi, che operano esclusivamente per i loro interessi economici e/o ideologici, questo è ricompreso in garanzia



Che cosa s'intende per attribuzione di Guerra Informatica?

Nel caso in cui avvenga un sistematico attacco informatico a siti governativi (ad esempio Ministero degli Esteri oppure della Difesa), istituti bancari, enti statali (ad esempio aziende ospedaliere) o grandi aziende nazionali o internazionali con sede nel Paese sotto attacco (ad esempio aziende energetiche) da parte di Hacker professionisti per conto di uno Stato ostile, lo Stato attaccato **attribuisce** tramite i comuni mezzi d'informazione (ad esempio comunicati stampa da parte del Governo, telegiornali, siti d'informazione) tali attacchi ad uno Stato ostile.

L'esclusione riguardante la Guerra Informatica rimane valida anche in mancanza della rivendicazione dello Stato che ha ordinato l'attacco.

Quali sono gli esempi di prove ragionevoli su cui viene determinata l'attribuzione di Guerra Informatica da parte dello Stato attaccato allo Stato ostile?

Riportiamo di seguito alcuni esempi di prove ragionevoli:

1. Comunicati di un governo, di un sovrano o di un'altra autorità colpita;
2. Comunicati di organizzazioni internazionali ampiamente riconosciuti (come le Nazioni Unite) o di alleanze (come l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, nota come NATO);

oppure

3. Accordo di opinioni all'interno di pertinenti comunità di esperti, come ad esempio il settore della sicurezza informatica.

Art. 2.4. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO



La Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore al limite in aggregato per anno assicurativo pari ad euro 15.000 (quindicimila).



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 2.5. COINVOLGIMENTO DI PIÙ GARANZIE

Qualora, in caso di *Sinistro*, vengano coinvolte più sub-sezioni per il medesimo evento, la *Franchigia* è applicata una sola volta.

Art. 2.6. VALIDITÀ TEMPORALE

Relativamente alle sub-sezioni "Home Banking", "Acquisto online", "Assistenza Malware", "Cyber bullismo" e "Furto della identità digitale" l'*assicurazione* copre i *Sinistri* accaduti per la prima volta nel periodo di validità dell'*assicurazione* stessa.

Relativamente alla sub-sezione "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete" l'*assicurazione* è prestata in forma "Claims made", ossia sono coperti i *Sinistri* e/o le *circostanze* denunciate agli *Assicurati* per la prima volta durante il *Periodo assicurativo* in corso, **purché conseguenti ad eventi accaduti dopo la Data di retroattività indicata nella Scheda di polizza.**

Art. 2.7. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante alle seguenti condizioni:

1. "Home banking": la garanzia è operante in tutto il mondo purché legate ad un conto corrente aperto in *Italia* e alle *carte di pagamento* che insistono su conto corrente italiano; al contrario, qualora l'*Assicurato* abbia aperto un conto corrente all'*estero*, le frodi associate a quel conto corrente non sono incluse in copertura a prescindere dalla residenza dell'attaccante;
2. "Acquisto online": la garanzia è operante in tutto il mondo a condizione la *carta di pagamento* che l'*Assicurato* utilizza per fare l'acquisto online sia emessa da istituto bancario (o altro istituto finanziario) italiano, a prescindere dal luogo in cui il bene o il servizio oggetto dell'acquisto dovrebbe essere reso disponibile all'*Assicurato* e dalla residenza della persona che lo induce all'acquisto in maniera fraudolenta è all'estero;
3. "Assistenza Malware": la garanzia è operante in tutto il mondo, fermo restando che nel caso sia necessaria la consegna dell'*hardware* al *Service Provider*, questa potrà avvenire esclusivamente in *Italia*;
4. "Cyber bullismo" e "Furto della identità digitale": la garanzia è operante in tutto il mondo;
5. "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete": la garanzia opera esclusivamente per le *Richieste di risarcimento* avanzate contro l'*Assicurato* presso un tribunale italiano.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Sub-sezione	Limite d'indennizzo	Scoperto/Franchigia
"Home Banking"	€ 15.000 per <i>sinistro</i> ed <i>anno assicurativo</i>	€ 250 per <i>sinistro</i>
"Acquisto online"	€ 3.000 per <i>sinistro</i> ed <i>anno assicurativo</i>	€ 75 per <i>sinistro</i>
"Assistenza Malware"	---	---
"Cyber bullismo" (rimborso delle spese legali e delle spese per il supporto psicologico)	€ 5.000 per <i>sinistro</i> ed <i>anno assicurativo</i>	---
"Furto dell'identità digitale" (rimborso dei costi conseguenti al furto d'identità e delle spese per il supporto psicologico)	€ 5.000 per <i>sinistro</i> ed <i>anno assicurativo</i>	---
"Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete"	€ 10.000 per <i>sinistro</i> ed <i>anno assicurativo</i>	---





SEZIONE TUTELA LEGALE WEB



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, in seguito denominata DAS.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente a DAS per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

COSA È ASSICURATO

Art. 3.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

All'Assicurato - **nella veste di utente Internet (siti web, applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network)** - la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase nei seguenti casi.

1) **Furto della identità digitale e/o di utilizzo contra legem da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato.**

La garanzia opera per:

- **predisporre eventuale denuncia/querela** agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- **ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti** da parte dell'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato;
- **il ripristino dell'onorabilità** dell'Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri.

2) **Procedimenti penali:** la garanzia è operante a favore dell'Assicurato per:

- **la difesa in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;**



Come può succedere che io venga coinvolto in un procedimento penale?

L'Assicurato, a seguito di un acceso scambio di opinioni su un Social Network con un terzo, viene denunciato per il reato di diffamazione ex art. 595 comma 3 del Codice Penale.

- **la difesa in caso di procedimento penale per delitto doloso.** In tal caso la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute in caso di assoluzione o proscioglimento pronunciate con sentenza inappellabile, se vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



3) **Controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi**, per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati online o con tecniche di vendita a distanza.

La *Compagnia* eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica tramite numero verde, **nell'ambito delle materie previste in copertura per:**

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti (ad esempio *richieste di risarcimento* o diffide);
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'*Italia* e in relazione a leggi e normative italiane.

Inoltre, in caso di **arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero**, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura le spese per l'assistenza di un interprete, le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente.

Art. 3.2. PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore dell'*Assicurato* e delle persone che rientrano nel suo Stato di famiglia, e inoltre i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico. Sono compresi nell'*assicurazione* i figli dell'*Assicurato* appartenenti a un altro Stato di famiglia purché di minore età e privi di reddito proprio (fiscalmente a carico dell'*Assicurato*).

Art. 3.3. MASSIMALE



La *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese legali*, le *spese peritali*, le *spese processuali* e quelle investigative necessarie **fino a euro 15.000 per ciascun sinistro.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI

Art. 3.4. ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI



La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dall'*Assicurato*;
- controversie di lavoro;
- controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a euro 300;
- fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *delitto doloso* o *contravvenzione di natura dolosa*, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del *reato* da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di *reato*.

In caso di vertenze tra *Assicurato* e altre persone assicurate, la garanzia viene prestata solo a favore del primo.

Art. 3.5. SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE



La *Compagnia* in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese:

- a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi artt. 5.5 "Obblighi in caso di sinistro" e 5.6 "Gestione del sinistro";**
- b) **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**
- c) **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- d) **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**



- e) **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di euro 3.000, esclusa però ogni duplicazione di onorari;**



Come può succedere che io abbia necessità di ulteriori legali?

Nel momento in cui una causa si svolge in un foro diverso da quello dove il professionista ha il proprio studio, questi ha la facoltà di scegliere un Avvocato del luogo, affinché curi alcuni adempimenti processuali come la partecipazione alle udienze e la ricezione di notifiche e comunicazioni degli atti del processo destinate al cliente.

- f) **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà** [► art.1292 del Codice civile];
- g) **spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
- h) **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese** (come, ad esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento) **diverse da spese legali, spese peritali e spese processuali;**
- i) **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;**
- j) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- k) **gli oneri fiscali**, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del *contributo unificato di iscrizione a ruolo*;
- l) **in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera:**
- **spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative;**
 - **spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a euro 1.000;**
 - **gli anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente, per importi superiori a euro 10.000.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 3.6. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi **di procedimenti penali e danni extracontrattuali**;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, **in caso di vertenze contrattuali**;
- c) di *Italia*, per la consulenza legale telefonica.

Art. 3.7. DECORRENZA DELLA GARANZIA

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di polizza*, in caso di risarcimento di *danni extracontrattuali* o di *procedimento penale*;
- b) **trascorsi i termini di carenza, pari a 90 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione, in caso di vertenza contrattuale.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di *richieste di risarcimento di danni extracontrattuali*;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un *Terzo*, nelle altre ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.**



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Sub-sezione	Limite d'indennizzo	Scoperto/Franchigia
Spese per l'assistenza di un interprete in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero	10 ore lavorative per <i>sinistro</i>	---
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero	€ 1.000 per <i>sinistro</i>	
Anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero	€ 10.000 per <i>sinistro</i>	





SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia ad INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Per la fornitura delle prestazioni l'Assicurato può rivolgersi direttamente alla *Centrale Operativa* di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

La *Compagnia* ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

COSA È ASSICURATO

Art. 4.1. PRESTAZIONI GARANTITE

Anticipo spese di prima necessità in caso di utilizzo indebito di carta di credito durante un viaggio

Qualora l'Assicurato, nel corso di un *viaggio*, debba sostenere spese impreviste in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Struttura Organizzativa* provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione **fino alla concorrenza di euro 1.500 per sinistro**.

L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti.

! La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in *Italia*, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. **L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla erogazione della stessa.**

La prestazione non è operante:

- **quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*;**
- **nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in *Italia* o nel paese in cui si trova l'Assicurato.**

Rientro anticipato o proseguimento del viaggio

Qualora l'Assicurato, nel corso di un *viaggio*, abbia la necessità di rientrare alla propria *residenza* o decida di cambiare destinazione, in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Struttura Organizzativa* procura all'Assicurato e al suo *nucleo familiare* i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), **fino alla concorrenza di euro 500 per sinistro, qualora si trovino in viaggio.**

L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Pernottamento in hotel".

Pernottamento in hotel

Qualora l'Assicurato, nel corso di un *viaggio*, abbia la necessità di pernottare in un albergo, in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Struttura Organizzativa* provvederà a prenotare il pernottamento in un albergo del posto, per l'intero *nucleo familiare*, tenendo a proprio carico i costi **per un massimo di 2 notti e di euro 700 per sinistro.**

L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti.



La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro anticipato o proseguimento del viaggio".

Interprete a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, nel corso di un *viaggio*, abbia la necessità di sporgere denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza del posto in cui si trova, richiedendo la presenza di un interprete, in quanto sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito, a seguito del quale si accerti l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Struttura Organizzativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo ed inviarlo sul posto in cui si trova l'Assicurato; **la prestazione opera fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la *Struttura Organizzativa* rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti **entro il massimale previsto.**

Blocco carte di credito

Qualora l'Assicurato sia vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della carta di credito e necessiti per questo motivo di bloccare la carta di credito, lo stesso potrà contattare la *Struttura Organizzativa*, la quale effettuerà provvederà a comunicare le informazioni e i recapiti utili affinché l'Assicurato possa procedere autonomamente al blocco.



La prestazione opera unicamente per le carte di credito appartenenti ai circuiti "Visa" e "MasterCard".

Sorveglianza - Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di truffa attraverso gli strumenti della rete collegata al *furto della identità digitale*, esista il rischio di furto o atti vandalici all'*abitazione* dell'Assicurato, la *Struttura Organizzativa* invierà nel minor tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore, una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 ore consecutive. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.2. ESCLUSIONI



1) **Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:**

- a) **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;**
- b) **sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;**
- c) **dolo o colpa grave dell'Assicurato.**



2) **La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.**

3) **La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 4.3. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- **mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- **con costi a carico della *Compagnia* entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;**
- **senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;**
- **entro il limite del *massimale previsto* per ciascun tipo di prestazione di assistenza.**

Art. 4.4. VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE



Le prestazioni della presente sezione sono operanti unicamente per gli eventi il cui accadimento sia dentro il periodo di copertura.



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Sub-sezione	Limite d'indennizzo	Scoperto/Franchigia
Anticipo spese di prima necessità durante un viaggio	€ 1.500,00 per <i>sinistro</i>	---
Rientro anticipato o proseguimento del viaggio	€ 500,00 per <i>sinistro</i>	---
Pernottamento in hotel durante un viaggio	€ 700,00 per <i>sinistro</i> , per massimo 2 notti	---
Messa a disposizione di interprete all'estero	€ 300,00 per <i>sinistro</i>	---
Blocco delle carte di credito	---	---
Invio di Guardia giurata convenzionata	10 ore per <i>sinistro</i>	---





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE CYBER RISK

CHE OBBLIGHI HO

Art. 5.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1.1 - Norme relative alle sub-sezioni "Home Banking", "Acquisto Online" e "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete"

In caso di *sinistro* che colpisca una o più delle seguenti sub-sezioni nei tempi e alle condizioni dettagliate nei punti successivi:

- Home Banking;
- Acquisto Online;
- Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete;

L'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le *filiali* della *Banca* distributrice del prodotto, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero Verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.



L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [► art. 1915 del Codice civile].



L'Assicurato in caso di *Sinistro* deve altresì:

- a) fornire prova dell'evento che ha causato il *Sinistro* stesso;
- b) astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della perdita o sostenere costi e spese, senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*;
- c) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del *Sinistro*;
- d) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *Sinistro*;
- e) consentire alla *Compagnia* di negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di *Terzi*.

Norme valide per la sub-sezione "Home banking"

L'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve:

- a) denunciare il fatto entro 72 ore dalla scoperta alla Polizia di Stato (possibile anche via web attraverso sito della Polizia di Stato dedicato <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/>) oppure all'Arma dei Carabinieri e all'Istituto di Credito nel quale è aperto il *Conto corrente on-line*;
- b) denunciare l'accaduto alla *Compagnia* non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla scoperta;
- c) produrre il certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di *sinistro* verificatosi ai danni di altri componenti del *Nucleo Familiare* dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di *sinistro* verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.

Norme valide per la sub-sezione "Acquisto online"

L'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve:

- denunciare il fatto entro 48 ore dalla scoperta:
 - i) alla Polizia di Stato (possibile anche via web attraverso il loro sito dedicato <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/>) oppure all'Arma dei Carabinieri, e
 - ii) all'Istituto di Credito presso il quale è aperto il conto corrente e/o all'emittente della *Carta di pagamento*;
- denunciare l'accaduto alla *Compagnia* non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta della frode, avendo cura di produrre il certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di *sinistro* verificatosi ai danni di altri componenti del *Nucleo Familiare* dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di *sinistro* verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.

Norme valide per la sub-sezione "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete"

L'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve dare comunicazione di:

- a) qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata nei suoi confronti ovvero qualsiasi intenzione, formalizzata da un *Terzo* durante il *Periodo di Assicurazione*, di ritenerlo responsabile di alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di *Dati* archiviati nel proprio *Sistema Informatico* ovvero di indisponibilità del proprio *Sistema Informatico*;
- b) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il *Periodo di Assicurazione* che possa dare adito ad una *Richiesta di Risarcimento*.

L'Assicurato deve altresì produrre il certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di *sinistro* verificatosi ai danni di altri componenti del *Nucleo Familiare* dell'Assicurato stesso diversi da quest'ultimo. In caso di *sinistro* verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato alla *Compagnia* nel *Periodo di Assicurazione*, qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* successiva è considerata dalla *Compagnia* come avanzata nel *Periodo di Assicurazione* medesimo.



Art. 5.1.2 - Norme relative alle sub-sezioni "Cyber bullismo", "Furto della Identità digitale" e "Assistenza Malware"

In caso di **sinistro** che colpisca una o più delle seguenti sub-sezioni nei tempi e alle condizioni dettagliate nei punti successivi:

- Cyber bullismo;
- Furto della Identità digitale;
- Assistenza Malware;

L'Assicurato deve contattare il Service Provider non appena possibile e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta, rispettivamente,

- **dell'avvenuta *Diffamazione* e/o dal primo episodio di *Cyber Bullismo*,**
- **dell'avvenuto *Furto della Identità Digitale*,**
- **dell'avvenuto *Attacco Informatico*,**

ai seguenti numeri telefonici:

Numero Verde 800 915 408
numero urbano **06 42 115 805**

Norme valide per la subsezione Cyber bullismo

Nei casi di *Diffamazione* e/o *Cyber Bullismo* l'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve:

- **denunciare alla Polizia di Stato** (anche via web attraverso il sito dedicato <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/>) **oppure all'Arma dei Carabinieri entro 7 giorni da quando l'Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza;**
e
- **denunciare l'accaduto alla *Compagnia* non appena possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta dell'avvenuta *Diffamazione* e/o dal primo episodio di *Cyber Bullismo* con le modalità e nelle tempistiche sopra indicate al precedente art. 5.1.1;**
e
- **produrre certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante attestante la necessità di supporto psicologico, qualora si sia avvalso a tal scopo delle prestazioni di uno specialista;**
nonché
- **produrre certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di *sinistro* verificatosi ai danni di altri componenti del *Nucleo Familiare* dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di *sinistro* verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.**

Norme valide per la sub-sezione Furto della identità digitale

L'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve:

- **denunciare il fatto entro 48 ore dalla scoperta alla Polizia di Stato** (possibile anche via web attraverso il sito dedicato <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/>) **o all'Arma dei Carabinieri;**
e
- **denunciare l'accaduto alla *Compagnia* non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dallo avvenuto *Furto della Identità Digitale* con le modalità e nei tempi indicate al precedente art. 5.1.1;**
e
- **produrre certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante attestante la necessità di supporto psicologico, qualora si sia avvalso a tal scopo delle prestazioni di uno specialista;**
nonché
- **produrre certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico solo in caso di *sinistro* verificatosi ai danni di altri componenti del *Nucleo Familiare* dell'Assicurato diversi da quest'ultimo. In caso di *sinistro* verificatosi ai danni di figli di minore età, privi di reddito proprio e conviventi con il genitore affidatario non coincidente con l'Assicurato, è necessario produrre la documentazione che attesti sia il rapporto genitoriale con l'Assicurato sia il carico fiscale di quest'ultimo.**

Norme valide per la sub-sezione Assistenza Malware

In caso di *Estorsione Cyber*, l'Assicurato, pena la non validità dell'assicurazione, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale (possibile anche via web attraverso sito della Polizia di Stato dedicato <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/>) oppure all'Arma dei Carabinieri di essere vittima di *Estorsione Cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente assicurazione.

L'Assicurato deve altresì conservare e mettere a disposizione del Service Provider l'Hardware, il software e i Dati colpiti dell'Attacco informatico.



Una volta rilevata la necessità di eseguire un ripristino dati del *Sistema Informatico*, l'*Assicurato* concorderà il ritiro del dispositivo al proprio domicilio con il *Service Provider*, il quale fornirà le relative istruzioni per il corretto imballaggio dello stesso affinché un corriere provveda al ritiro; per contattare il *Service Provider* l'*Assicurato* potrà chiamare:

il Numero verde **800 915 408** dall'*Italia* o
il numero urbano **+39 06 42 115 805** dall'*Ester*.

Una volta effettuato il recupero dei *Dati*, il *Service Provider* scaricherà i dati su un nuovo dispositivo, che sarà inviato all'*Assicurato* tramite una società di trasporti.

Qualora fosse necessario l'intervento di un tecnico in loco, quest'ultimo verrà fornito all'*Assicurato*, con il coordinamento del *Service Provider* stesso, da uno dei centri convenzionati riportati nell'elenco disponibile sul sito internet della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetiaitalia.it nella pagina relativa al prodotto "Protezione Cyber".

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 5.2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO



L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del *Danno* adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto al risarcimento o all'*indennizzo*.

Art. 5.3. PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO/INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del risarcimento/indennizzo entro 30 giorni, salvo in quei casi in cui vi sia impugnazione del verbale peritale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* è facoltà della *Compagnia* richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di *Polizza*.

TUTELA LEGALE WEB

CHE OBBLIGHI HO

Art. 5.4. DENUNCIA DEL SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste, l'*Assicurato* deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il Numero Verde

800 21 23 23

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta ("denuncia di sinistro"), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*Assicurato* deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di *procedimento penale* l'*Assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'*Assicurato* deve chiamare il suddetto Numero Verde, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 5.5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'*Assicurato*:

a) deve denunciare subito il *Sinistro* e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;



- b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 5.6. GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati, (ai sensi dell'art. 164 comma 2, lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.lgs. 209/2005). **A tal fine, quando richiesto da DAS, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
 - b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
 - c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
- 2) DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:
 - a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
 - b) **se la composizione amichevole non riesce (e se le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo), negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**
- 3) Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
 - c) **l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo ad uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 4) DAS gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:
 - a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
 - c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 5.7. TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 (trenta) giorni:

- paga l'indennizzo;

oppure

- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.



Art. 5.8. ESONERO DI RESPONSABILITÀ



La **Compagnia** e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **Compagnia** e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dello **Assicurato**.

Art. 5.9. Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del *sinistro*, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un *arbitro* scelto di comune accordo tra l'**Assicurato** e DAS o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**Assicurato** e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra gli stessi. L'*arbitro* decide secondo equità.

Se la decisione dell'*arbitro* è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere ugualmente per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla **Compagnia** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti di euro 15.000**.

Se l'**Assicurato** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

CHE OBBLIGHI HO

Art. 5.10. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di *assistenza* l'**Assicurato** dovrà contattare, al momento dell'insorgere della necessità, la **Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri telefonici:

Numero Verde 800 915 408 dall'Italia o
numero urbano +39 06 42 115 805 dall'Estero.

La **Struttura Organizzativa** è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, l'**Assicurato** dovrà comunicare:

- di essere assicurato con la **polizza "Protezione Cyber"**;
- cognome e nome;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di *assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla **Struttura Organizzativa**, cioè essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*.



Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla **Struttura Organizzativa** **NON** sono rimborsate.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona, titolare dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il *sinistro* entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Codice Civile

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1292 – Nozione della solidarietà</p> <p>L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.</p>	<p>• SEZIONE TUTELA LEGALE WEB</p>
<p>Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [1893, 1894, 1898].</p> <p>L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



<p>Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901 – Mancato pagamento del premio</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.</p> <p>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.</p> <p>Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>

Codice Penale

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 595 - Diffamazione</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.</p> <p>Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.</p> <p>Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.</p> <p>Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>	<p>• SEZIONE TUTELA LEGALE WEB</p>



NUMERI UTILI

Per informazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- **la Banca che ha intermediato la polizza**
- **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**
 - Numero verde: **800.909.650** (per le chiamate dall'Italia o da cellulare);
 - Telefono: 02 5351.1 (per le chiamate dall'estero);
 - Indirizzo email: infoclienti@helvetiaitalia.it.

Per la denuncia di un sinistro riferito all'Assicurazione Cyber risks – sub-sezioni Home Banking, Acquisto on line e Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete l'Assicurato deve contattare:

- **l'Intermediario a cui è assegnata la polizza**
- **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**
 - Numero verde: **800.909.650** (per le chiamate dall'Italia o da cellulare);
 - Numero urbano: 0039 02 5351.1 (per le chiamate dall'estero);
 - Indirizzo email per richiesta informazioni: infoclienti@helvetiaitalia.it;
 - Indirizzo email per la denuncia dei sinistri: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
 - Indirizzo pec per la denuncia dei sinistri: helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Per la denuncia di un sinistro riferito all'Assicurazione Cyber risks – sub-sezioni Cyber bullismo, Furto della identità digitale e Assistenza Malware, l'Assicurato deve contattare:

- **Lazarus Technology SL**
 - Numero verde: **800 915 408** dall'Italia;
 - numero urbano: 0039 06 42 115 805 dall'estero.

Per la richiesta di un sinistro riferito all'Assicurazione Tutela legale web, l'Assicurato deve contattare:

- **DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**
Numero verde: 800 21 23 23
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferibile all'Assicurazione Assistenza alla persona, l'Assicurato deve contattare:

- **Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A.**
 - Numero verde: **800 915 408** dall'Italia;
 - Numero urbano: +39 06 42 115 805 dall'estero.



Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031